

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)

- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia

- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia

- Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario

Finanziario

- Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria di

concerto con Confcommercio,

Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione:
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

In data 30 gennaio 2003, l'azienda ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario resistente un contratto di locazione finanziaria immobiliare della durata di 10 anni. Mensilmente la cliente ha versato i canoni di locazione pattuiti, i quali sono indicizzati all'Euribor a 3 mesi. Con fax del 24 settembre 2009 (non prodotto agli atti), l'interessata ha chiesto l'invio di un piano di ammortamento relativo al contratto sottoscritto. La banca, con proprio fax, ha riscontrato in giornata la predetta comunicazione, inoltrando il «dettaglio del piano finanziario relativo al contratto di leasing». Tuttavia, in relazione alla richiesta di invio del piano di ammortamento, l'istituto ha precisato che «detto documento non è documento contrattuale, pertanto non è fornibile». Con lettera datata 9 dicembre 2009, la cliente ha sporto formale reclamo chiedendo il «dettaglio analitico dei conteggi [...] effettuati per determinare le indicizzazioni dei canoni, sia in aumento che in diminuzione [e] il piano di ammortamento relativo [al contratto di leasing]». In data 22 dicembre 2009, l'intermediario ha replicato per iscritto evidenziando che «da un controllo effettuato, è [...] emerso un disallineamento tra la procedura informatica ed il parametro pattuito contrattualmente, tale da generare [...] un minore accredito [al conduttore] relativamente al periodo dal 21/12/2008 al 20/09/2009». Inoltre, «relativamente [...] alla richiesta di invio di un piano di ammortamento» viene precisato che «detto documento non è documento contrattuale. pertanto non è fornibile. [...] infatti [...] il canone di leasing (contrariamente alla rata di mutuo) è il corrispettivo contrattuale per la messa a disposizione di un determinato bene (e non di una somma di denaro) per un determinato periodo a cui si aggiunge l'opportunità



economica, per l'utilizzatore, di poter divenire proprietario del bene locato dietro il pagamento di un predeterminato prezzo di acquisto alla scadenza dello stesso».

Insoddisfatta della risposta della banca, il 9 febbraio u.s. la ditta cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") in qualità di non consumatore, chiedendo «l'accertamento della correttezza nell'applicazione dell'indicizzazione dei canoni applicati al contratto di leasing [e la] sostenibilità da parte dell'intermediario che il piano di ammortamento richiesto, non [...] venga fornito, in quanto "non documento contrattuale"». Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 23 marzo 2010 l'intermediario ha presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.

In tale sede, l'istituto premette che «in data 02/03/10 [...] ha effettuato un incontro con il cliente [...] presso gli uffici di quest'ultimo, [...] al fine di fornire al cliente gli ulteriori eventuali chiarimenti rispetto alle comunicazioni scritte e telefoniche precedentemente effettuate in tema di indicizzazione dei canoni leasing e piano di ammortamento. In sede di incontro la banca – ribadito che il piano di ammortamento non è un documento contrattuale – ha consegnato al cliente un "piano di rientro" redatto [...] tramite l'elaborazione – sulla base dell'applicazione delle formule di matematica finanziaria – del piano finanziario indicato nel contratto di leasing [...]. Tal ricostruzione del piano finanziario contiene l'indicazione delle rate, del capitale residuo, della quota interessi e della quota capitale, consentendo al cliente una verifica puntuale degli addebiti/accrediti effettuati dalla banca consequenti all'applicazione delle condizioni economico-finanziarie del contratto. In sede di incontro, inoltre, la banca ha esplicitato al cliente le modalità di calcolo dell'indicizzazione, sia in maniera teorica (con attenta lettura della clausola contrattuale) sia in maniera pratica (con esempi specifici)». Nel merito, la banca precisa «di avere effettuato un'accurata verifica a decorrere dalla stipula del contratto e di avere rilevato delle incongruenze sugli adeguamenti fatturati che proceduralmente sono state causate dalla struttura finanziaria del contratto». Successivamente, «la [banca] ha [emesso la] nota di accredito [...] del 03/03/10 di euro 31.272,69 [...]». Si sottolinea, «infine, che la [banca] ha versato al cliente l'importo di euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la presentazione del [ricorso] innanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario». A conferma di quanto precede, l'intermediario acclude l'evidenza dell'avvenuto rimborso con bonifico a favore dell'interessata.

Sulla scorta di tali osservazioni, la banca, ritenendo «definito il [ricorso] presentato dal cliente [...] all'Arbitro Bancario e Finanziario», chiede «che Codesto Spettabile Arbitro Bancario e Finanziario voglia dichiarare cessata la materia del contendere».

Con e-mail alla ricorrente del 26 marzo 2010, si è trasmessa copia delle succitate controdeduzioni. Con ulteriore e-mail del 10 maggio 2010 si è chiesto alla ditta interessata «di far conoscere [...] – via fax – quali determinazioni intend[a] assumere in merito alla richiesta dell'intermediario di voler considerare cessata la materia del contendere».

A mezzo e-mail in data 11 maggio 2010, l'interessata ha trasmesso le proprie indicazioni in relazione al ricorso de quo precisando come «le modalità, la complessità e la poca trasparenza con cui la [banca] ha gestito fino ad oggi il rapporto di leasing a tutt'oggi in essere, non [...] permett[a] di considerare cessata la controversia».

DIRITTO

Come rilevato in narrativa, la ricorrente, col reclamo del 9 dicembre 2009, ha richiesto il «dettaglio analitico dei conteggi [...] effettuati per determinare le indicizzazioni dei canoni, sia in aumento che in diminuzione [e] il piano di ammortamento relativo [al contratto di leasing]». Al contrario, nel ricorso all'ABF ha domandato «l'accertamento della correttezza nell'applicazione dell'indicizzazione dei canoni applicati al contratto di leasing [e la]



sostenibilità da parte dell'intermediario che il piano di ammortamento richiesto, non [...] venga fornito, in quanto "non documento contrattuale"».

Tuttavia, va altresì rilevato che la banca non ha eccepito nulla in proposito, accettando il contraddittorio.

Giova altresì rilevare che, alla fine, l'intermediario ha provveduto a consegnare i conteggi richiesti, rinunziando implicitamente alla strana tesi per cui il piano di ammortamento non costituirebbe documento contrattuale e come tale da occultare al cliente. Tesi che contrasta in modo tanto frontale con il precetto di cui all'art. 1374 c.c. da costituire materia di sorpresa. L'intermediario deve essere avvisato circa la opportunità di astenersi in futuro dal sollevare eccezioni che non solo urtano contro precetti generali espressi dal codice civile, ma che contraddicono agli obblighi di collaborazione e trasparenza verso la clientela che incombono specificatamente agli intermediari bancari e finanziari. Nessun miglioramento di detti rapporti con la clientela può prodursi in assenza della più ampia trasparenza.

In ogni caso, su tale aspetto si deve ritenere cessata la materia del contendere. Si deve prendere altresì atto che la banca ha provveduto a ripetere i conteggi ed ad emettere nota di accredito di euro 31.272,69. La banca ha inoltre provveduto a versare al cliente l'importo di euro 20,00 a titolo di rimborso delle spese della procedura avanti l'ABF.

Residua, perché non rinunciata dal ricorrente, la domanda relativa all'accertamento della correttezza nell'applicazione dell'indicizzazione dei canoni applicati al contratto di leasing. Tuttavia tale domanda è chiaramente generica e rivolta a sollecitare lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale che è estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF. La Deliberazione CICR del 29 luglio 2008 n. 275 comportante "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni", definisce "controversia", una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari. Occorre quindi che sussista un dissenso tra il cliente e l'intermediario su una operazione e che tale dissenso sia oggetto di una precisa contestazione. Il generico accertamento della correttezza di conteggi e criteri di indicizzazione fuoriesce dalla nozione di controversia.

P. Q. M.

Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario, anche in ordine al rimborso alla ricorrente di € 20,00 a titolo di contributo alle spese di procedura, non accoglie la parte residua del ricorso.

Il Collegio fornisce in motivazioni indicazioni all'intermediario al fine di migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANTONIO GAMBARO